

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei Professori di I e II fascia nel rispetto del Codice etico dell'Unineuromed e dei principi enunciati dalla Carta europea di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 251 dell'11 marzo 2005, e ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.

Art. 2 – Tipologie di reclutamento

Nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e in considerazione dei fabbisogni didattici e di ricerca, il reclutamento dei Professori di I e II fascia può avvenire per:

- a) Chiamata conseguente a procedura selettiva di cui all'art. 18 della Legge 240/2010
- b) Chiamata conseguente a procedura valutativa di cui all'art. 24, commi 5 e 6 dell'art. 24 della Legge 240/2010
- c) Chiamata conseguente a procedura selettiva ex art. 7, comma 5/bis della Legge 240/2010
- d) Chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/2005 e successive modificazioni.

TITOLO I – PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 3 – Attivazione della procedura

Il Senato Accademico¹ delibera la proposta di emanazione del bando per la chiamata di Professore di I o II fascia a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per la copertura di posti di I fascia, e a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia per la copertura di posti di II fascia di cui al punto a) dell'art. 2 del presente Regolamento.

La proposta di emanazione del bando deve contenere:

- a) Il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale viene richiesto il posto
- b) L'eventuale indicazione di uno o più Settori Scientifici-Disciplinari
- c) Il numero dei posti richiesti
- d) La fascia per la quale viene richiesto il posto
- e) La eventuale sussistenza di convezioni concluse con enti pubblici o privati che prevedano la copertura degli oneri derivanti dalla chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 3 della Legge 240/2010
- f) Livello qualitativo minimo dei lavori scientifici presentabili per la partecipazione alla selezione valutata in ragione della loro diffusione scientifica, della loro

¹ In fase di prima attuazione e fino alla costituzione del Senato Accademico, le funzioni ad esso attribuite dal presente Regolamento sono esercitate dal Comitato Tecnico Organizzatore di cui all'art. 26, co. 1 dello Statuto; conseguentemente, ogni richiamo al Senato Accademico si intende riferito, in via sostitutiva e transitoria, al Comitato Tecnico Organizzatore.

collocazione editoriale e in funzione dei loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione tenendo conto del contributo individuale del candidato. Per i settori bibliometrici numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio per pubblicazione.

g) L'indicazione dello svolgimento di un'eventuale prova di lingua straniera.

Art. 4 - Svolgimento della procedura

Acquisita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il bando viene emanato con Decreto rettorale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e sui siti web del MUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Sezioni Concorsi. Le domande di partecipazione devono pervenire, perentoriamente, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando deve contenere:

- Il numero delle posizioni poste a bando
- La struttura presso la quale sarà incardinato il Professore selezionato;
- Il Gruppo Scientifico Disciplinare per il quale si attiva la procedura;
- L'eventuale profilo, identificabile esclusivamente con uno o più Settore Scientifico-Disciplinare;
- Le funzioni che il Professore dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto nonché i diritti e i doveri spettanti;
- Nel caso di posto per il quale sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il riferimento alle competenze cliniche richieste;
- Il trattamento economico e previdenziale;
- Le modalità di presentazione della domanda;
- Il numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere inferiore a dieci;
- L'eventuale svolgimento di una prova didattica;
- I criteri generali di valutazione a cui la commissione dovrà attenersi nella valutazione dei candidati;
- L'eventuale indicazione della lingua straniera ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- I requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura e le incompatibilità sancite dalla normativa vigente in materia;
- Livello qualitativo dei lavori scientifici presentabili per la partecipazione alla selezione valutata in ragione della loro diffusione scientifica, della loro collocazione editoriale e in funzione dei loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione tenendo conto del contributo individuale del candidato. Per i settori bibliometrici numero totale delle citazioni, numero medio delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale e medio per pubblicazione.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Alla selezione per il reclutamento di Professori di I e II fascia possono partecipare:

- Candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/98 in un Settore Scientifico-Disciplinare ricompreso nel Gruppo Scientifico Disciplinare oggetto del bando, limitatamente al periodo di durata della stessa.
- Candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per Settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando secondo la rideterminazione di cui al DM 639/2024 per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle stesse.
- Professori già in servizio presso altre università nella medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale oggetto del bando.
- Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal MUR, sentito il CUN.
- Alla procedura non possono partecipare candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale su proposta del Senato Accademico ed è composta da tre Professori appartenenti allo stesso Gruppo Scientifico Disciplinare, Settore Scientifico-Disciplinare, oggetto della posizione cui si riferisce il bando e di cui almeno due strutturati in altri Atenei.
2. Per le selezioni a posti di I fascia la commissione di valutazione è composta da tre Professori di I fascia. Per le selezioni a posti di II fascia, la commissione è composta da Professori di I o II fascia di cui almeno uno di I fascia.
3. Non possono far parte delle commissioni di valutazione Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010.
4. Il Decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice può essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo, in caso di urgenza, contestualmente al bando. I candidati hanno termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di ricazione che, in caso di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice contestualmente al bando, decorrono dal giorno della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione/dal giorno della pubblicazione del bando.
5. La commissione individua al suo interno, un Presidente e un segretario verbalizzante e svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti avvalendosi, se ritenuto opportuno, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Le deliberazioni sono assunte dalla commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti entro il termine di 90 giorni decorrenti dal Decreto rettorale di nomina. Il termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione.



7. Decorso anche il secondo termine senza che siano conclusi i lavori, il Rettore scioglie la commissione e ne nomina una seconda in sostituzione della precedente, sempre su indicazione del Senato Accademico.

Art. 7 – Svolgimento della procedura

La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio in funzione dei criteri contenuti nel bando o stabiliti dalla commissione stessa nella prima riunione nel rispetto della normativa vigente in materia. In ogni caso, è prevista la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività didattiche di cui alla lettera b) dell'art. 18 della Legge 240/2010.

E' facoltà della commissione prevedere una prova di didattica.

Al termine dei lavori, redige con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, una graduatoria di merito individuando al primo posto il candidato più qualificato.

In caso di procedura che preveda la copertura di due o più posti, la commissione individuerà i candidati maggiormente qualificati per i posti messi a bando.

La commissione può non identificare nessun vincitore della selezione dandone puntuale motivazione.

Eventuali motivi di esclusione dalla selezione possono essere rilevati fino al termine della procedura e notificati con provvedimento del Direttore Generale.

Gli atti sono approvati dal Rettore con proprio Decreto entro 30 giorni dalla consegna degli stessi agli uffici. In caso di irregolarità riscontrate nello svolgimento della procedura, restituisce gli atti alla commissione concedendo termine di 15 giorni per provvedere ad eventuali modifiche.

La graduatoria di merito, previa espressa previsione nel bando, potrà essere utilizzata in caso di rinuncia del candidato dichiarato vincitore, nonché per sopravvenute e ulteriori esigenze di reclutamento che dovessero manifestarsi entro 24 mesi dalla data di approvazione della medesima.

Art. 8 – Chiamata del candidato

Il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia la chiamata di un Professore di I fascia e a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia la chiamata di professore di II fascia e trasferisce gli atti al Consiglio di Amministrazione che può approvarla oppure decidere di non disporre la chiamata.

La nomina è adottata con Decreto rettorale.

In caso di mancata approvazione della proposta di chiamata o nel caso in cui non venga adottata alcuna delibera, l'Ateneo non potrà attivare altre procedure di chiamata per Professore appartenente alla medesima fascia e al medesimo Settore Scientifico-Disciplinare cui si riferisce la selezione per i successivi due anni.

TITOLO II – PROCEDURE VALUTATIVE AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010

Art. 9 – Attivazione della procedura

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 240/2010, il Senato Accademico delibera la proposta di chiamata di Professore di I o II fascia a

maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per la copertura di posti di I fascia e a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia per la copertura di posti di II fascia di cui al punto b) dell'art. 2 del presente Regolamento. La procedura è riservata, rispettivamente, ai Professori di II fascia - già in servizio presso l'Unineuromed - in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale di I fascia o II fascia e ai Ricercatori a tempo indeterminato - già in servizio presso l'Unineuromed - in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di II fascia.

Nella delibera verrà specificato la posizione oggetto della delibera, il Gruppo Scientifico Disciplinare e, se ritenuto di interesse, il Settore Scientifico-Disciplinare.

La delibera è trasferita al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 10 – Svolgimento della procedura

Ricevute le candidature degli interessati, il Senato Accademico nella composizione ristretta di cui al precedente articolo 9, valuta i candidati in conformità con la normativa vigente e la regolamentazione adottata dall'Ateneo. In caso di valutazione positiva, il Rettore dispone la nomina con proprio Decreto successivamente all'approvazione del consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5/BIS DELLA LEGGE 240/2010

Art. 11 – Attivazione della procedura

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5/bis della Legge 240/2010, il Senato Accademico delibera la proposta di chiamata di un Professore di I o II fascia a maggioranza assoluta dei Professori di I fascia per la copertura di posti di I fascia e a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia per la copertura di posti di Professore di II fascia di cui al punto c) del presente Regolamento. La selezione è riservata, a Professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero a studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università.

Nella delibera verrà specificato la posizione oggetto della delibera oltre al Gruppo Scientifico Disciplinare e, se ritenuto di interesse, il Settore Scientifico-Disciplinare.

La delibera è trasferita al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 12 – Svolgimento della procedura

Ricevute le candidature degli interessati, il Senato Accademico nella composizione ristretta di cui al precedente articolo 11, valuta i candidati in conformità con la normativa vigente e la regolamentazione adottata dall'Ateneo. In caso di valutazione positiva, il Rettore dispone la nomina con proprio Decreto successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV – CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGANTI ALL'ESTERO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9 DELLA LEGGE 230/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 13 - Attivazione e svolgimento della procedura

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 della Legge 230/2005, il Senato Accademico delibera la proposta di chiamata diretta di Professori ordinari, di Professori associati e di ricercatori in favore di studiosi stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

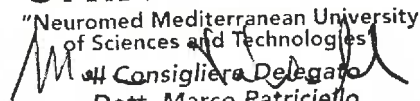
Il Rettore, acquisita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, richiede nulla osta ai competenti uffici del MUR e, all'esito, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza con proprio Decreto.

Art. 14 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente alla normativa vigente in materia.

Tutte le previsioni regolamentari adottate con il presente regolamento sono automaticamente aggiornate in caso di modifiche normative intervenute.

UNINEUROMED
"Neuromed Mediterranean University
of Sciences and Technologies"

Consigliere Delegato
Dott. Marco Patriciello